

MILANO
LODI
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

BONUS PUBBLICITÀ

(a cura del dott. Alessandro Cattelan, Consulente fiscale nazionale FIMAA Italia)

Il bonus pubblicità è stato introdotto dall'art. 57-bis DL 50/2017 poi convertito con modifiche ed agevolava in origine gli investimenti pubblicitari su stampa, radio e televisione.

SOGGETTI AMMESSI

I soggetti che possono accedere a tale beneficio sono:

- a) Imprese
- b) Lavoratori autonomi
- c) Enti non commerciali

TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA

Con le modifiche introdotte dall'art. 25-bis del DL 17/2022 dall'anno 2023, il credito d'imposta è concesso per campagne pubblicitarie fatte esclusivamente sulla stampa, anche on line, non quindi su radio e tv¹, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno.

Vengono pertanto escluse le spese sostenute per altre forme di pubblicità come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...

CREDITO D'IMPOSTA

Le spese sono agevolabili nella misura del 75% sul valore incrementale, tale percentuale è tuttavia solo teorica, sebbene non sia stato fissato un limite al numero di domande ricevibili e non sia quindi rilevante l'ordine cronologico di invio delle stesse, nel caso di risorse non sufficienti la percentuale verrà ricalcolata in modo proporzionale. La percentuale per calcolare il credito d'imposta viene applicata sull'importo incrementale al netto dell'IVA (in caso di IVA indetraibile si considera l'intero importo).

La condizione perché le spese siano agevolate è che sia sostenuta una spesa incrementale di almeno l'1% rispetto ad investimenti analoghi sostenuti nell'anno precedente.

N.B.: *Non è possibile accedere al credito l'imposta se gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a zero come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura. Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.*

¹ **Nota bene:** *Il credito d'imposta in oggetto riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su mezzi di "informazione": cioè ... su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.*

COME SI ACCEDE ALL'AGEVOLAZIONE?

Si deve presentare, **dall'01 marzo 2023 al 31 marzo 2023**, una ***Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta***, contenente i dati degli **investimenti effettuati o da effettuare** nell'anno agevolato utilizzando i seguenti canali:

- dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- intermediari abilitati.

Successivamente, andrà presentata una ***Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*** attestante l'effettiva realizzazione, nell'anno agevolato, degli investimenti indicati nella comunicazione e il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.

La dichiarazione sostitutiva per le spese sostenute nel 2023 andrà presentata nelle date dal 09.01.2024 al 09.02.2024.

Marzo 2023